

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Cassazione Civile Sezione Sesta
Riferimento	17758 – 3 luglio 2019

Dispositivo

Nel processo tributario se l'AA.FF. ribadisce le stesse argomentazioni, come in primo grado, poiché considerate idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento, l'onere di impugnazione specifica è da ritenersi assolto.

COMPENDIO

L'art. 53 del D.Lgs. 546/1992 dispone che in sede di appello nel processo tributario, lo stesso debba contenere, tra l'altro, "gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i **motivi specifici** dell'impugnazione". La Commissione di seconde cure non è legittimato a riesaminare l'intera causa ma solo le questioni sottoposte dall'appellante.

La proposizione dell'appello senza l'indicazione dei motivi è **inammissibile** ma la specificità richiesta non determina inammissibilità "quando è chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato"

"Nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 - (Cass. n. 7369 del 2017, Cass. n. 14908 del 2014, Cass. n. 3064 del 2012)."

...

"La sentenza impugnata si pone in evidente contrasto con il principio di diritto sopra enunciato, avendo la CTR rigettato l'appello incidentale poiché l'Ufficio si era limitato a richiamare il contenuto dell'avviso di accertamento impugnato, senza prendere specifica posizione in ordine alle contestazioni formulate dal contribuente nei confronti dell'atto impositivo."